



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

Ferrara, 22 maggio 2020

Oggetto: proposta emendamento al regolamento per l'esecuzione ed il ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazioni, opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo del Comune di Ferrara

IL SINDACO
Ing. Alan Fabbri

L'ASSESSORE
Dott.ssa Micol Guerrini

EMENDAMENTO N° 1

Art. 5 - Interventi d'urgenza

1. Ferme restanti le prescrizioni previste nella parte II del presente regolamento, il gestore può effettuare "interventi d'urgenza" - sulle reti di propria competenza - per risolvere l'interruzione di pubblico servizio o eliminare rischi legati alla pubblica incolumità, previa comunicazione tramite email a suap@cert.comune.fe.it e in c.c. polizia.municipale@comune.fe.it e ufficio.scavi@comune.fe.it.

I privati che necessitano di intervenire d'urgenza su suolo pubblico possono rivolgersi **allo sportello dell'ufficio SUAP di Via Boccaleone, 13** dove riceveranno supporto alla produzione della documentazione necessaria.

Si chiede di sostituire le parole "allo sportello dell'ufficio SUAP di Via Boccaleone, 13" con "all'ufficio SCAVI in via Marconi, 39"

In quanto il SUAP ha un rapporto diretto con le attività produttive e non con i private

Art. 5 - Interventi d'urgenza

1. Ferme restanti le prescrizioni previste nella parte II del presente regolamento, il gestore può effettuare "interventi d'urgenza" - sulle reti di propria competenza - per risolvere l'interruzione di pubblico servizio o eliminare rischi legati alla pubblica incolumità, previa comunicazione tramite email a suap@cert.comune.fe.it e in c.c. polizia.municipale@comune.fe.it e ufficio.scavi@comune.fe.it.

I privati che necessitano di intervenire d'urgenza su suolo pubblico possono rivolgersi direttamente **all'ufficio SCAVI in via Marconi, 39** dove riceveranno supporto alla produzione della documentazione necessaria.

EMENDAMENTO N° 2

Art. 9 – Censimento del sottosuolo, gestione del catasto delle infrastrutture, riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. D'intesa con le aziende che gestiscono le reti dei servizi operanti nel sottosuolo, la scrivente amministrazione intende costituire un "piano organico per un'utilizzazione razionale del sottosuolo", che rappresenti lo strumento fondamentale di programmazione e pianificazione in materia di realizzazione di opere relative alle reti dei servizi ai sensi della vigente normativa.

2. La base per la redazione del piano dovrà essere realizzata attraverso la ricognizione permanente degli impianti tecnologici a rete, con l'utilizzo di idonee cartografie informatizzate e di un sistema di data warehouse, ovvero database geotopografico, ai sensi del DM 10 novembre 2011. Le informazioni acquisite popoleranno il GeoDB in uso nel Sistema informativo Territoriale Comunale, progettato con una struttura dati conforme a quella indicata dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture – SINFI ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11/5/2016. **Esportazioni ricorrenti e programmate consentiranno il mantenimento dell'allineamento dei contenuti all'interno dei due GeoDB.**

L'adozione di tale procedura dal parte del S.I.T Comunale, non solleva gli operatori di rete, i proprietari o i gestori di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, all'obbligo di conferimento dei dati di competenza verso la struttura del SINFI.

3. Per la necessaria interoperabilità tra i sistemi informativi sono state individuate e specificate nell' "Allegato A" Modalità di Restituzione Cartografica le regole tecniche di definizione delle specifiche di contenuto del Geo DB delle Reti di Sottoservizi, volte a definire il contenuto informativo minimo obbligatorio con standard a copertura nazionale.

4. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel suolo e sottosuolo comunale sono tenuti a presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, **la documentazione degli impianti esistenti**

sul territorio comunale relativamente agli impianti tecnologici a rete, documentazione per la cui struttura si rimanda a "Allegato A" Modalità di Restituzione Cartografica.

5. L'operatore che non è proprietario o gestore di impianti tecnologici a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo comunale, contestualmente alla presentazione della domanda di intervento dovrà dichiarare di non disporre di impianti nel suolo e sottosuolo.

6. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel suolo e sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

7. I dati riguardanti gli impianti nel suolo e sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

8. Con periodicità annuale e in occasione di ogni singolo intervento, i soggetti gestori delle reti dovranno presentare la dichiarazione prevista dal Decreto Lgs. 507/93 e dall'art. 18 della Legge 23/12/1999 n. 488

Si chiede di eliminare al comma 2 le parole "Esportazioni ricorrenti e programmate consentiranno il mantenimento dell'allineamento dei contenuti all'interno dei due GeoDB"

Si chiede di sostituire al comma 4 le parole "la documentazione degli impianti esistenti sul territorio comunale relativamente agli impianti tecnologici a rete, documentazione per la cui struttura si rimanda a "Allegato A" Modalità di Restituzione Cartografica"

Con "la documentazione già conferita in SINFI degli impianti esistenti sul territorio comunale relativamente agli impianti tecnologici a rete"

Art. 9 – Censimento del sottosuolo, gestione del catasto delle infrastrutture, riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. D'intesa con le aziende che gestiscono le reti dei servizi operanti nel sottosuolo, la scrivente amministrazione intende costituire un "piano organico per un'utilizzazione razionale del sottosuolo", che rappresenti lo strumento fondamentale di programmazione e pianificazione in materia di realizzazione di opere relative alle reti dei servizi ai sensi della vigente normativa.
2. La base per la redazione del piano dovrà essere realizzata attraverso la ricognizione permanente degli impianti tecnologici a rete, con l'utilizzo di idonee cartografie informatizzate e di un sistema di data warehouse, ovvero database geotopografico, ai sensi del DM 10 novembre 2011. Le informazioni acquisite popoleranno il GeoDB in uso nel Sistema informativo Territoriale Comunale, progettato con una struttura dati conforme a quella indicata dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture – SINFI ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11/5/2016.
L'adozione di tale procedura dal parte del S.I.T Comunale, non solleva gli operatori di rete, i proprietari o i gestori di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, all'obbligo di conferimento dei dati di competenza verso la struttura del SINFI.
3. Per la necessaria interoperabilità tra i sistemi informativi sono state individuate e specificate nell' "Allegato A" Modalità di Restituzione Cartografica le regole tecniche di definizione delle specifiche di contenuto del Geo DB delle Reti di Sottoservizi, volte a definire il contenuto informativo minimo obbligatorio con standard a copertura nazionale.
4. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel suolo e sottosuolo comunale sono invitati a presentare entro 60 giorni dall'entrata in

vigore del presente regolamento, **la documentazione già conferita in SINFI degli impianti esistenti sul territorio comunale relativamente agli impianti tecnologici a rete.**

5. L'operatore che non è proprietario o gestore di impianti tecnologici a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo comunale, contestualmente alla presentazione della domanda di intervento dovrà dichiarare di non disporre di impianti nel suolo e sottosuolo.
6. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel suolo e sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
7. I dati riguardanti gli impianti nel suolo e sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.
8. Con periodicità annuale e in occasione di ogni singolo intervento, i soggetti gestori delle reti dovranno presentare la dichiarazione prevista dal Decreto Lgs. 507/93 e dall'art. 18 della Legge 23/12/1999 n. 488

EMENDAMENTO N°3

Art. 10 – Posa di infrastrutture comunali da parte dei richiedenti

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 4, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel suolo, sottosuolo e soprassuolo, gli operatori sono tenuti a procedere alla posa in opera di infrastrutture comunali **a titolo gratuito**, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 3 del D.M. 1 ottobre 2013.

2. Per tale posa in opera verranno presi accordi tra l'Ufficio scavi e il richiedente per quanto riguarda i lavori aggiuntivi e gli aspetti progettuali.

Si chiede di sostituire le parole "a titolo gratuito"
con "a fronte di un corrispettivo da concordare"

In quanto previsto dal D.M. 1 ottobre 2013 al comma 3 dell'articolo 12

Art. 10 – Posa di infrastrutture comunali da parte dei richiedenti

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 4, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel suolo, sottosuolo e soprassuolo, gli operatori sono tenuti a procedere alla posa in opera di infrastrutture comunali **a fronte di un corrispettivo da concordare**, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 3 del D.M. 1 ottobre 2013.

2. Per tale posa in opera verranno presi accordi tra l'Ufficio scavi e il richiedente per quanto riguarda i lavori aggiuntivi e gli aspetti progettuali.

EMENDAMENTO N°4

Art. 21 – Sanzioni

1. Gli organi di polizia locale, in caso di accertate violazioni alle NTA, applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada. I tecnici dell'Ufficio scavi potranno comunicare "notizia di infrazione" agli uffici della Polizia Locale al fine dell'applicazione di quanto sopra.

2. Le violazioni del presente regolamento, quando non siano espressamente e diversamente stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna, nonché da altri Regolamenti del Comune di Ferrara, sono accertate e sanzionate secondo quanto

previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.

3. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative del presente Regolamento e delle NTA, si applicherà una sanzione di € 1.000,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione.

4. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

5. Il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti non autorizzati entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione.

6. In caso di lavori eseguiti al di fuori di quanto autorizzato, l'Ufficio scavi potrà richiedere la demolizione degli impianti entro un congruo termine.

7. In caso di inadempimento circa l'aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture si provvederà a dar seguito a quanto previsto nel D.Lgs. 33/2016 e ss.mm.ii.

Si propone di sostituire le parole "€ 1000.00"
con "€ 500.00"

in quanto trattasi di refuso poiché, l'art. 7 bis del "T.U. Enti Locali" (D.lgs. n. 267/2000), riporta: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro". Si chiede di adeguare l'importo della sanzione

Art. 21 – Sanzioni

1. Gli organi di polizia locale, in caso di accertate violazioni alle NTA, applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada. I tecnici dell'Ufficio scavi potranno comunicare "notizia di infrazione" agli uffici della Polizia Locale al fine dell'applicazione di quanto sopra.
2. Le violazioni del presente regolamento, quando non siano espressamente e diversamente stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna, nonché da altri Regolamenti del Comune di Ferrara, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
3. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative del presente Regolamento e delle NTA, si applicherà una sanzione di € 500,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione.
4. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
5. Il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti non autorizzati entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione.
6. In caso di lavori eseguiti al di fuori di quanto autorizzato, l'Ufficio scavi potrà richiedere la demolizione degli impianti entro un congruo termine.
7. In caso di inadempimento circa l'aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture si provvederà a dar seguito a quanto previsto nel D.Lgs. 33/2016 e ss.mm.ii.